

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**VIII LEGISLATURA**

---

**(N. 232-A)**

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81  
del Regolamento - Relazione orale*

**TESTO PROPOSTO DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA  
SPETTACOLO E SPORT)**

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, DELLA PORTA, CAROLLO, COLOMBO Vittorino (V.), COCO, ROSSI, SCHIANO, MEZZAPESA, MIROGLIO, ROMEI, COSTA, DEL NERO, SANTONASTASO, GRAZIOLI, SCARDACCIONE e ACCILI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979**

---

**Adeguamento del contributo annuo disposto con legge  
16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo**

---

**Comunicato alla Presidenza il 7 gennaio 1980**

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CAROLLO)

11 dicembre 1979

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti presentati dal senatore Mitterdorfer, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Peraltro il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe così essere riformulato: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 30 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, si provvederà mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari ».

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato a lire 60 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1980.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed è tenuto a riferire annualmente al Ministero vigilante sull'attività svolta, ad esso comunicando altresì il relativo rendiconto finanziario.

## Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato a lire 60 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

*Identico.*

## Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 30 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 si provvederà mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

*Identico.*